

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 54/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Angelo Mario Esposito, **Componenti**; con l'assistenza dell' Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 gennaio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

**(52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CERAVOLO (all'epoca dei fatti, Direttore sportivo della Società AS Livorno Calcio Srl), GIUSEPPE ZOPPO (Presidente e Legale rappresentante della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, dal luglio 2008 al 13.11.2008), ALBERTO ARMIRAGLIO (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl fino al 13.11.2008), ITALO FEDERICI (Segretario Generale della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl dal 15.7.2008), FRANCESCO LAMAZZA (Direttore generale della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl nella Stagione 2008-2009), CATALDO CERAVOLO (Agente di calciatori), MARCO PICCIOLI (Agente di calciatori), GUILHERME DO PRADO RAYMUNDO (calciatore all'epoca dei fatti prima svincolato e tesserato dal 7.1.2009 per la Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), la Società AS LIVORNO CALCIO Srl • (nota n. 441/327 pf 09-10/AM/ma del 18.7.2011).**

Letti gli atti,

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 18 luglio 2011 nei confronti di:

- 1) il Sig. Francesco Ceravolo, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la Società AS Livorno Calcio Srl, iscritto nell'elenco speciale dei direttori sportivi tenuto dall'A DI.SE.:
  - per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per avere, nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, svolto attività in favore della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva di tale Società, nonché ancora di direttore sportivo, nonostante fosse contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso necessario nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Giuseppe Zoppo, Alberto Armiraglio, Italo Federici e Francesco Lamazza così come agli stessi contestata;
  - per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per aver pattuito con il Sig. Giuseppe Zoppo, Presidente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl un compenso per l'attività svolta attraverso l'ottenimento della sottoscrizione in bianco di un mandato di agente non veridico poi compilato in favore del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività

disciplinariamente rilevante dei Signori Giuseppe Zoppo e Cataldo Ceravolo così come agli stessi contestata;

- per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), nonché di tale ultima norma anche in via autonoma, per aver richiesto ai Signori Marco Piccioli e Raymundo Guilherme Do Prado ed ottenuto dagli stessi la sottoscrizione una dichiarazione scritta non veridica nella quale veniva negato il suo intervento, invece avvenuto, nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il tesseramento del calciatore appena citato, e veniva affermato l'intervento, mai avvenuto, nella trattativa a stessa di suo figlio, Sig. Cataldo Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinariamente rilevante dei Signori Marco Piccioli e Raymundo Guilherme Do Prado, così come agli stessi contestata;

- per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), nonché di tale ultima norma anche in via autonoma, per avere, nel mese di febbraio 2010, proferito nei confronti del Sig. Marco Piccioli, agente di calciatori, minacce in relazione ed in dipendenza della pendenza del presente procedimento disciplinare;

2) il Sig. Giuseppe Zoppo, Presidente e Legale rappresentante della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, di fatto dal luglio 2008 ed anche formalmente dal 13.11.2008:

- per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 10, comma 1, del CGS, per essersi avvalso, nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, dell'attività del Sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza che quest'ultimo era contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinariamente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata;

- per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS, per aver pattuito con il Sig. Francesco Ceravolo un compenso per l'attività da quest'ultimo svolta attraverso la sottoscrizione in bianco di un mandato di agente fittizio poi compilato in favore del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio dell'appena citato Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinariamente rilevante dei Signori Francesco Ceravolo e Cataldo Ceravolo così come agli stessi contestata;

- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per essersi avvalso, in occasione del tesseramento e stipula del contratto tra la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl ed il calciatore Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, dell'opera di agente di calciatori del Sig. Massimo Camarlinghi, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso un compenso a mezzo di scrittura privata;

- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori

in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme anche in via autonoma, per aver consentito, attraverso la stipulazione di scrittura privata relativa al tesseramento e la stipulazione del contratto della sua Società di appartenenza con il Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, che il compenso spettante ai Signori Massimo Camarlinghi e Marco Piccioli, che in tale circostanza hanno agito quali soci di fatto, gravasse sulla Società dallo stesso rappresentata e non sul calciatore, in favore del quale tali agenti di calciatori avevano svolto attività nell'ambito del tesseramento e del contratto appena citati;

- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle NOIF, per avere svolto dal mese di luglio del 2008 attività di Presidente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl formalizzando tale propria qualità ed attività soltanto dal 13.11.2008 e comunicando alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria posizione di dirigente dotato di rappresentanza legale dell'appena citata Società soltanto dopo tale data;

- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 94, comma 1 lett. b), delle NOIF per aver consentito che al calciatore Raymundo Guilherme Do Prado, nella stagione sportiva 2008 - 2009, fosse riconosciuto un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti relativi alla sua immagine da parte della Società a mezzo di contratto separato non depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e la cui esistenza veniva occultata anche mediante la espressa negazione della sua esistenza nel contratto tipo invece depositato presso la stessa Lega;

- della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora in relazione a quanto disposto dall'art. 93, comma 1 delle NOIF, nonché di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Massimo Camarlinghi, al quale aveva conferito mandato a mezzo di dichiarazione debitoria preventiva, fosse indicato nel contratto tra la Società dallo stesso rappresentata ed il Sig. Raymundo Guilherme Do Prado;

3) il Sig. Alberto Armiraglio, Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl fino al 13.11.2008:

- per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 10, comma 1, del CGS, per aver consentito, interagendo con lo stesso nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, l'attività del Sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza o quantomeno facile conoscibilità che quest'ultimo era contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata;

4) il Sig. Italo Federici, Segretario generale della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl dal 15.7.2008:

- per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 10, comma 1, del CGS, per aver consentito interagendo con lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, l'attività del Sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della Pro Patria Gallaratese G.8. Srl,

nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza o quantomeno facile conoscibilità che quest'ultimo era contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata;

5) il Sig. Francesco Lamazza, direttore generale della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl nella stagione sportiva 2008 - 2009:

- per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 10, comma 1, del CGS, per aver consentito, interagendo con lo stesso nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, l'attività del Sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza o quantomeno facile conoscibilità che quest'ultimo era contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata;

6) il Sig. Cataldo Ceravolo, Agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora del capo I del Codice di condotta professionale costituente l'allegato A dell'appena citato Regolamento, per aver compilato ed inviato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. il mandato di agente fittizio firmato in bianco dal Sig. Giuseppe Zoppo, Presidente della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, con l'indicazione dell'incarico insussistente e mai espletato per il tesseramento del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado e l'indicazione del compenso per l'attività fittiziamente indicata - mandato consegnato dallo stesso Sig. Giuseppe Zoppo al padre del Sig. Cataldo Ceravolo, Sig. Francesco Ceravolo, per consentire a quest'ultimo di ottenere il compenso per l'attività svolta - nonché ancora per avere richiesto il pagamento del compenso non spettante attraverso la proposizione di domanda di ammissione al passivo del fallimento della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata;

- della violazione degli artt. 7, comma 1 lett. a), e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per avere svolto, nella stagione sportiva 2008 - 2009, il ruolo di dirigente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, o comunque aver svolto attività nell'interesse di tale Società, nonostante fosse iscritto nell'elenco degli Agenti di Calciatori della F.I.G.C.;

7) il Sig. Marco Piccioli, Agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora del capo I del Codice di condotta professionale costituente l'allegato A dell'appena citato Regolamento, per aver reso agli organi di P.G., nell'ambito del procedimento penale più volte citato nella parte motiva del presente provvedimento sub "rilevato" una dichiarazione non veridica, in data 5.11.2009 alle ore 11.40, nella quale ha negato la presenza e l'intervento del Sig. Francesco Ceravolo nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il tesseramento del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado, riferendo invece

dell'intervento mai avvenuto del Sig. Cataldo Ceravolo - dichiarazione, poi, dallo stesso ritrattata in sede di comparizione volontaria innanzi agli stessi organi di P.G. in data 5.11.2009 alle ore 17.15;

- della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora del capo I del Codice di condotta professionale costituente l'allegato A dell'appena citato Regolamento, per aver sottoscritto, su richiesta del Sig. Francesco Ceravolo, una dichiarazione scritta non veridica nella quale veniva negato l'intervento, invece avvenuto, di tale ultimo dirigente nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il tesseramento del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado, e comunque veniva affermato l'intervento, mai avvenuto, nella trattativa a stesura del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Francesco Ceravolo e Raymundo Guilherme Do Prado, così come agli stessi contestata;

- della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. art. 4, comma 1, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori Sig. Massimo Camarlinghi con il quale nella fattispecie ha agito come socio di fatto, per aver svolto attività nell'interesse del Sig. Raymundo Guilherme Do Prado in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, nel mentre il Sig. Massimo Camarlinghi aveva ricevuto mandato per la cura anche degli interessi della Società appena citata nell'ambito del medesimo tesseramento e contratto; nonché ancora, anche a titolo di concorso nella condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal Sig. Massimo Camarlinghi come allo stesso contestata, della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver consentito in ogni caso, attraverso il conferimento di mandato di fatto da parte della Società appena citata in favore del Sig. Massimo Camarlinghi, che il compenso spettante a lui ed all'agente appena citato, per l'attività dagli stessi svolta nell'interesse del Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, relativa al tesseramento e stipulazione del contratto appena citato, non gravasse, sia pure in parte, sul calciatore per il quale entrambi gli agenti di calciatori avevano svolto la loro attività, ma sulla Società stessa;

- della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 94, comma 1 lett. b), delle NOIF, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver consentito, nell'ambito del contratto del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl nella stagione sportiva 2008 - 2009 nelle quali è intervenuto nell'interesse di entrambe le parti, fosse riconosciuto al calciatore un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti relativi alla sua immagine da parte della Società a mezzo di contratto separato non depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e la cui esistenza veniva occultata anche mediante la

espressa negazione della sua esistenza nel contratto tipo invece depositato presso la stessa Lega;

8) il Sig. Massimo Camarlinghi, Agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora del capo I del Codice di condotta professionale costituente l'allegato A dell'appena citato Regolamento, per aver reso agli organi di P.G., nell'ambito del procedimento penale più volte citato, una dichiarazione non veritiera, in data 21.10.2009, nella quale ha negato la presenza e l'intervento del Sig. Francesco Ceravolo nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il tesseramento del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado, riferendo invece dell'intervento mai avvenuto del Sig. Cataldo Ceravolo - dichiarazione, poi, dallo stesso ritrattata in sede di comparizione volontaria innanzi agli stessi organi di P.G. in data 9.11.2009;

- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme in via autonoma, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto del calciatore con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C.;

- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme in via autonoma, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori alla Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto del calciatore Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, senza ottenere dalla Società e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con la stessa un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria;

- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 4, comma 2, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme in via autonoma, per aver ricevuto dalla Pro Patria Gallaratese G.B. Srl mandato relativo del tesseramento e stipulazione del contratto del calciatore Sig. Raymundo Guilherme Do Prado conferito non a lui personalmente, ma alla C.&C. Sport Agency Srl, Società della quale lo stesso è amministratore unico;

- della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. art. 4, comma 1, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori Sig. Marco Piccioli con il quale nella fattispecie ha agito come socio di fatto, per aver svolto attività nell'interesse del Sig. Raymundo Guilherme Do Prado in occasione del tesseramento e stipulazione del

contratto con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, pur essendo titolare di mandato da parte della Società nell'ambito dei medesimi tesseramento e contratto, conferito a mezzo di scrittura privata; nonché ancora, anche a titolo di concorso nella condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal Sig. Marco Piccioli come allo stesso contestata, della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver consentito, attraverso il conferimento di mandato di fatto da parte della Società appena citata in suo favore, che il compenso spettante a lui ed all'agente appena citato, per l'attività dagli stessi svolta nell'interesse del Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, relativa al tesseramento e stipulazione del contratto appena citato, non gravasse, sia pure in parte, sul calciatore per il quale entrambi gli agenti di calciatori avevano svolto la loro attività, ma sulla Società stessa;

- della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli art. 4, comma 3, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tali ultime norme anche in via autonoma, per non aver mai comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. di aver conferito alla Società C.&C. Sport Agency Srl i diritti economici e patrimoniali derivanti dalla sua attività di agente e non aver mai depositato presso la stessa Commissione la copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto, del libro soci, nonché l'elenco nominativo degli organi sociali e l'elenco dei dipendenti e collaboratori di tale Società;

- della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione a quanto disposto dagli art. 39, comma 1, e 94, comma 1 let. b), delle NOIF, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver consentito, nell'ambito del contratto del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl nella stagione sportiva 2008 - 2009 nelle quali è intervenuto nell'interesse di entrambe le parti, fosse riconosciuto al calciatore un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti relativi alla sua immagine da parte della Società a mezzo di contratto separato non depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e la cui esistenza veniva occultata anche mediante la espressa negazione della sua esistenza nel contratto depositato presso la stessa Lega;

- della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dall'art. 93, comma 1, delle NOIF, nonché ancora di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che nel contratto tra Pro Patria Gallaratese G.B. Srl ed il Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, in relazione al quale è intervenuto nell'interesse di entrambe le parti, fosse indicato il suo nominativo e la qualifica del suo intervento;

9) il Sig. Guilherme Do Prado Raymundo, calciatore all'epoca dei fatti prima svincolato e tesserato dal 7.1.2009 per la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl:

- per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS per aver sottoscritto, su richiesta del Sig. Francesco Ceravolo, una dichiarazione scritta non veridica nella quale veniva negato l'intervento, invece avvenuto, di tale ultimo dirigente nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il suo tesseramento, e comunque veniva affermato l'intervento,

mai avvenuto, nella trattativa stessa del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Francesco Ceravolo e Marco Piccioli, così come agli stessi contestata con il presente provvedimento;

- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, commi 1 e 11, e 13, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme in via autonoma, per essersi avvalso, in occasione del suo tesseramento e della stipulazione del contratto con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, anche dell'opera di agente di calciatori del Sig. Massimo Camarlinghi senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C.;

- della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver consentito che il compenso degli agenti, Signori Marco Piccioli e Massimo Camarlinghi, per l'attività svolta in suo favore, relativa al tesseramento ed alla stipulazione del contratto con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, gravasse sulle Società anziché di lui;

- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 94, comma 1 lett. b), della NOIF per aver ottenuto, nella stagione sportiva 2008 - 2009, un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti relativi alla sua immagine da parte della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl a mezzo di contratto separato sottoscritto dallo stesso e non depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la cui esistenza veniva occultata anche mediante la espressa negazione della sua esistenza nel contratto tipo ugualmente sottoscritto dal calciatore ed invece depositato presso la stessa Lega;

- della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dall'art. 93, comma 1, delle NOIF, nonché ancora di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che nel contratto dallo stesso stipulato con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl fosse indicato il nominativo del Sig. Massimo Camarlinghi, agente di calciatori che ha svolto attività nel suo interesse nell'ambito del contratto stesso;

10) la Società AS Livorno Calcio Srl per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Francesco Ceravolo, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di direttore sportivo per tale Società.

All'inizio della riunione odierna i Signori Italo Federici e Francesco Lamazza, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS; il Sig. Marco Piccioli ha depositato, tramite il proprio difensore, istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i Sig.ri Italo Federici e Francesco Lamazza, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS; il Sig. Marco Piccioli ha depositato, tramite il proprio difensore, istanza*

*di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS [“pena base per il Sig. Italo Federici, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 3 (tre); pena base per il Sig. Francesco Lamazza, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 3 (tre); pena base per il Sig. Marco Piccioli, sanzione della sospensione di mesi 6 (sei) oltre a quella dell'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) di inibizione oltre all'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;*

*considerato che la Procura federale ha dedotto l'applicabilità nel caso in esame del suddetto art. 24, comma 1 CGS, atteso che i suddetti deferiti hanno attivamente collaborato nella ricostruzione dei fatti dedotti nel Deferimento;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

- per il Sig. Italo Federici, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);*
- per il Sig. Francesco Lamazza, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);*
- per il Sig. Marco Piccioli, sanzione della sospensione di mesi 4 (quattro) oltre a quella dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

*Quanto alle altre parti deferite, la trattazione del relativo procedimento viene rinviata alla riunione del 16.2.2012 ore 15.*

**(223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO FEDERICO (all'epoca dei fatti, tesserato in qualità di dirigente per la Società ASD Atletico Boville Ernica), Società ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA • (nota n. 3665/900 pf 10-11/MS/vdb del 5.12.2011).**

Con atto del 5.12.2011, il Vice-Procuratore Federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale, il Sig. Federico Marcello (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente con la SS Real Boville Ernica 2004) e la Società ASD Atletico Boville Ernica (Società sorta dalla fusione tra la SS Real Boville Ernica 2004 e Società Boville Ernica),

per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2, CGS, per avere ingiustamente preteso una somma di denaro da genitore di un calciatore al fine di rilasciare lo svincolo di un tesseramento inesistente, celando l'avvenuto annullamento del tesseramento per la SS Real Boville Ernica 2004 per la stagione 2009- 2010; della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS per aver svolto presso la SS Real Boville 2004 l'attività di allenatore della formazione juniores Provinciali per la stagione sportiva 2009-2010, senza essere abilitato a tale funzione tecnica; nonché della violazione dell'art. 1 comma 3 del CGS per non essersi presentato innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, sebbene regolarmente convocato;

la Società ASD Atletico Boville Ernica a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, in relazione al comportamento ascritto al Dirigente.

All'inizio della riunione odierna la Società ASD Atletico Boville Ernica, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società ASD Atletico Boville Ernica, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società ASD Atletico Boville Ernica, sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.700,00 (€ millesettecento/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.*

Il procedimento è proseguito per l'altra parte deferita.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, ritenuta la responsabilità dell'incolpato Sig. Federico Marcello, in ordine alle violazioni ascritte, ha formulato la richiesta di anni 2 (due) di inibizione; è comparso inoltre il deferito personalmente, il quale si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate, nelle quali, in ordine alla prima e alla seconda contestazione, rappresenta una assoluta buona fede riferendo di essersi limitato, nel primo caso, a consegnare al Presidente una busta contenente l'assegno, senza pretendere nessuna somma di denaro e nell'altro di aver prestato attività per la Società SS Real Boville Ernica 2004 esclusivamente come preparatore atletico e che l'inserimento nelle distinte di gara come allenatore è da

addebitarsi unicamente al dirigente addetto alla compilazione. In riferimento all'ulteriore contestazione di mancata presentazione in seguito a convocazione innanzi agli organi di giustizia sportiva, il deferito afferma di aver comunicato al CR Lazio un proprio legittimo impedimento per impegni di lavoro, allegando la relativa documentazione.

Il deferimento è fondato e va accolto; lo stesso trae origine dalla deliberazione della Commissione disciplinare territoriale del C.R. Lazio pubblicata sul C.U. n. 92 del 13.01.2011 con cui l'Organo giudicante, al termine del procedimento a carico di dirigenti e calciatori della Società Real Boville Ernica 2004 relativa alla nullità del tesseramento e alla conseguente partecipazione a gare del campionato Provinciale juniores 2009-2010 in posizione irregolare, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura federale in riferimento alle ulteriori violazioni emerse.

Dalle indagini svolte dalla Procura federale ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal tesserato Genovesi Matteo, è emerso che l'odierno incolpato, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente con la SS Real Boville Ernica 2004, si faceva consegnare dal genitore del predetto calciatore la somma di € 400,00, rilasciando una ricevuta datata 14.09.2010 su carta intestata della Società con oggetto "*svincolo del tesserato Matteo Genovesi*" e annotazione a penna del numero di assegno ricevuto.

E' evidente che l'aver preteso la corresponsione di una somma di denaro per lo svincolo da un tesseramento inesistente (essendo lo stesso stato annullato dagli organi federali) oltre ad integrare violazione dei principi di lealtà e correttezza posti a fondamento dell'Ordinamento sportivo e delle disposizioni federali regolanti i trasferimenti ed il tesseramento dei calciatori, ha procurato alla Società SS Real Boville Ernica 2004 un ingiusto vantaggio economico.

Anche l'ulteriore contestazione mossa, ha trovato puntuale riscontro negli atti da cui risulta che l'incolpato prendeva parte, in qualità di allenatore, a ben 17 gare del campionato provinciale juniores 2009-2010 della SS Real Boville Ernica 2004 senza essere in possesso di nessun titolo abilitativo per svolgere l'attività di allenatore.

Quanto alla violazione dell'art. 1 comma 3 CGS, ovvero la mancata presentazione da parte l'incolpato dinnanzi all'Organo di giustizia sportiva, vi è da dire che lo stesso ha prodotto una comunicazione inviata al CR Lazio del 6.06.2011 in cui rappresentava l'impossibilità ad essere presente alla convocazione per motivi di lavoro e l'attestazione dell'assenza dall'Italia dall'8 al 15 giugno 2011. Tuttavia l'incolpato, non avendo fornito idonea prova dell'avvenuto invio della comunicazione del legittimo impedimento a comparire, è da ritenersi responsabile anche della violazione di cui all'art. 1, comma 3 CGS.

Alla luce di ciò, valutati tutti gli elementi acquisiti, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.700,00 (€ millesettecento/00) a carico della Società ASD Atletico Boville Ernica;

irroga al Sig. Marcello Federico la sanzione dell'inibizione di mesi 10 (dieci).

\* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; con l'assistenza dell' Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 gennaio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

**(169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MOHAMED FOFANA (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AC Arezzo Spa, attualmente tesserato per la Società US Siracusa Srl), OUSSAMA ESSABR (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AC Arezzo Spa, attualmente tesserato per la Società FC Juventus Spa), FRANCESCO CERAVOLO (all'epoca dei fatti, Direttore generale e Legale rappresentante la Società AC Arezzo Spa), FABRIZIO FERRARI (Agente di calciatori), Società AC Arezzo Spa • (nota n. 2621/636-637pf 09-10/AM/ma del 31.10.2011).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 31.10.2011 il Procuratore federale Vicario ha deferito avanti questa Commissione:

- il Signor Mohamed Fofana, all'epoca dei fatti tesserato dell'AC Arezzo Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94 NOIF e 8, comma 6, CGS, per aver redatto e sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 150.239,09 per la stagione sportiva 2009/2010, depositato dalla Società ma volto a dissimulare il reale accordo economico intervenuto con l'Arezzo con cui era stato pattuito il maggior importo di € 267.220,06 per la medesima stagione sportiva;
- il Signor Oussama Essabr, all'epoca dei fatti tesserato dell'AC Arezzo Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94 NOIF e 8, comma 6, CGS, per aver redatto e sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 47.553,05 per la stagione sportiva 2009/2010, depositato dalla Società ma volto a dissimulare il reale accordo economico intervenuto con l'Arezzo con cui era stato pattuito il maggior importo di € 123.243,50 per la medesima stagione sportiva;
- il Signor Francesco Ceravolo, all'epoca dei fatti Direttore Generale e Legale rappresentante dell'AC Arezzo Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94 NOIF e 8, comma 6, CGS, per aver redatto e sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 150.239,09 per la stagione sportiva 2009/2010 con il calciatore Mohamed Fofana, depositato dalla Società ma volto a dissimulare il reale accordo economico intervenuto tra le parti con cui era stato pattuito il maggior importo di € 267.220,06 per la medesima stagione sportiva, nonché per aver redatto e sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 47.553,05 per la stagione sportiva 2009/2010 con il calciatore Oussama Essabr, depositato dalla Società ma volto a dissimulare il reale accordo economico intervenuto con l'Arezzo con cui era stato pattuito il maggior importo di € 123.243,50 per la medesima stagione sportiva, nonché per aver omesso il deposito presso la competente Lega della lettera-premi indirizzata al calciatore Oussama Essabr datata 27.7.2009;
- il Signor Fabrizio Ferrari, all'epoca dei fatti, agente di calciatori, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione al Regolamento Agenti vigente, per aver omesso il deposito presso la Commissione Agenti dei documenti della Società FK Sport

Management Srl cui aveva attribuito i diritti economici derivanti dai mandati stipulati con Società e calciatori; per aver assistito le Società Albinoleffe e Aurora Pro Patria e il calciatore Oussama Essabr in assenza di regolare mandato; per aver assistito contemporaneamente il calciatore Mohamed Fofana e la Società Arezzo nel periodo 28.9.2009-12.12.2009.

- la Società AC Arezzo Spa, per responsabilità oggettiva e diretta per le violazioni ascritte ai propri tesserati e al Legale rappresentante.

Nei termini di rito, i deferiti Ferrari, Essabr e Ceravolo hanno depositato memoria difensiva, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento.

Alla riunione odierna, preliminarmente la Commissione, rilevata la mancata notifica dell'atto di convocazione alla Società Arezzo, ha disposto lo stralcio della relativa posizione, rimettendo gli atti alla Procura federale.

I Sig.ri Oussama Essabr, Fabrizio Ferrari e Francesco Ceravolo, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i Sig.ri Oussama Essabr, Fabrizio Ferrari e Francesco Ceravolo, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Oussama Essabr, sanzione della squalifica di giorni 45 (quarantacinque) oltre a quella dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta) oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per il Sig. Fabrizio Ferrari, sanzione della sospensione di mesi 3 (tre) oltre all'ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) oltre all'ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per il Sig. Francesco Ceravolo, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) oltre all'ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il procedimento è proseguito per il deferito Fofana, non comparso, per il quale il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione

della squalifica per giorni 45 (quarantacinque) e dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00).

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

In data 4.8.2009 veniva depositato presso la Lega Pro il modulo di contratto tipo n. 0902B10068 stipulato tra la Società Arezzo e il calciatore Fofana Mohamed per quattro stagioni sportive a partire dalla stagione 2009/2010. Il contratto, recante la data di sottoscrizione del 1.8.2009 ma non quella di decorrenza dell'accordo, prevedeva una retribuzione lorda annua in favore del calciatore pari ad € 150.239,09 per la prima stagione e a € 267.22,06 per le successive.

Successivamente, in data 10.11.2009, perveniva a mezzo posta presso la Lega Pro un secondo contratto su modulo n. 0902MV1116, stipulato tra le stesse parti e recante la data del 3.11.2009, in tutto coincidente con il precedente quanto a durata e mancata indicazione della decorrenza, ma contenente la previsione - in favore del calciatore - di una retribuzione lorda annua pari ad € 267.220,06 già per la stagione 2009/2010. Detto contratto veniva spedito presso il competente ufficio dal calciatore, per il tramite della FK Sport di Milano, riferibile all'agente Fabrizio Ferrari, come da documentazione in atti, già incaricato dalla Società Arezzo con mandato del 27.7.2009 (depositato il 12.8.2009) al fine di concludere il tesseramento del calciatore Fofana.

Ebbene, dall'esame degli atti acquisiti risulta evidente, a parere della Commissione, come il contratto datato 1.8.2009, così come prospettato nel deferimento, sia stato simulato tra le parti al fine di coprire (e sottrarre alla tassazione) la diversa e contestuale pattuizione economica indicata nel secondo contratto.

Risulta infatti agli atti che i moduli tipo sui quali i contratti sopra descritti sono stati sottoscritti sono stati acquisiti telematicamente presso la Lega Pro dalla Società Arezzo nella medesima data e pressoché contemporaneamente, ovvero la notte del 28.7.2009 a pochi minuti di distanza (ore 22.52; 23.09).

Tale circostanza non può che spiegarsi con la necessità di disporre, all'atto della formalizzazione del rapporto con il calciatore, di due diversi "contratti", l'uno - di facciata - da depositare presso i competenti uffici, l'altro - corrispondente alla reale volontà delle parti - da custodire a prova degli impegni assunti e da utilizzare in caso di inadempimento agli obblighi realmente gravanti sulla Società. Non a caso quest'ultimo contratto è stato inviato alla Lega Pro dal calciatore, per il tramite dell'agente Ferrari, e non è stato depositato dalla Società.

Non si comprende, del resto, quale altra ragione logica possa aver indotto l'Arezzo a richiedere due diversi moduli di contratto per poi utilizzarli per lo stesso tesserato, atteso che ogni eventuale modifica al contratto (quello effettivamente depositato) non avrebbe potuto che avvenire dopo la sua stipulazione e ufficializzazione mediante deposito, mentre un eventuale errore nell'indicazione degli elementi dell'accordo ben avrebbe potuto essere corretta sullo stesso modulo. Senza contare che - è dato documentale - altri due moduli erano già stati scaricati il precedente 27.7.2009 dalla Società e dunque erano a disposizione per l'eventuale utilizzazione (moduli invece utilizzati per il contratto con il calciatore Essabr, la cui vicenda risulta del tutto speculare a quella in esame).

Sul punto, non appaiono credibili le dichiarazioni del calciatore, il quale ha sostenuto che venuto a conoscenza che alcuni calciatori dell'Arezzo percepivano stipendi più alti del suo,

si sarebbe determinato a richiedere un adeguamento. La maggior parte dei contratti acquisiti dimostra come in realtà i compensi riconosciuti dall'Arezzo ai propri calciatori fossero sensibilmente inferiori a quello previsto, nel contratto depositato, per il deferito Fofana.

Quanto sostenuto dal calciatore è poi in contrasto - sul piano logico - con le dichiarazioni rese dal Signor Ceravolo, per cui la previsione contrattuale di uno stipendio inferiore per la prima stagione per il Fofana sarebbe stata giustificata dal fatto che *"i fondi a disposizione erano limitati"* e dalle difficoltà finanziarie che la Società doveva affrontare per il campionato in corso.

Resta da ultimo da sottolineare che la vicenda della conclusione del rapporto contrattuale tra la Società Arezzo e l'incolpato non risulta isolata essendo agli atti analoga documentazione con riguardo ad altro calciatore della medesima Società.

Ritiene in conclusione la Commissione che la condotta posta in essere dal deferito sia pienamente sussumibile nelle violazioni contestate, in quanto contrarie alle disposizioni federali che prescrivono, da un lato, il deposito del contratto (realmente) stipulato tra il tesserato e la Società d'appartenenza e, dall'altro, vietano la pattuizione e la corresponsione di compensi, premi o indennità superperiodi a quelli pattuiti nel contratto ovvero nelle modifiche allo stesso eventualmente (regolarmente) intervenute.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima equa la sanzione di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Oussama Essabr, sanzione della squalifica di giorni 30 (trenta) oltre a quella dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);
- per il Sig. Fabrizio Ferrari, sanzione della sospensione di mesi 2 (due) oltre a quella dell'ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00).
- per il Sig. Francesco Ceravolo, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) oltre a quella dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);

irroga al Signor Mohamed Fofana la sanzione della squalifica di giorni 45 (quarantacinque) oltre a quella dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) di ammenda.

Il Presidente della CDN  
**Avv. Sergio Artico**

**Pubblicato in Roma il 13 gennaio 2012**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**